

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma,
riunita in camera di consiglio e composta da:

Dottor Ettore Capizzi Presidente Relatore

Dottoressa Lucia Fanti Consigliere

Dottor Biagio R. Cimini Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello n. 1950/20 Rg., trattenuta
in decisione il 1° dicembre scorso e vertente tra

Ministero dell'Interno (Cf. 80014130928), in persona del suo
Ministro pro tempore e domiciliato a Roma in Via dei
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale lo rappresenta e difende per legge.

[REDACTED]

[REDACTED], elettivamente domiciliati a Roma in
Via Alberico II n. 13 presso gli Avvocati Andrea De Marchi e
Silvia Conestabile, che li rappresentano e difendono per le
rispettive procure, allegate alla comparsa di costituzione in
grado di appello.

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale
presso questa Corte.

CONCLUSIONI



Per il Ministero dell'Interno: "... chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza italiana *ex adverso* proposta. Con vittoria di spese ed onorari".

Per [REDACTED]

[REDACTED]: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: respingere l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero degli Affari Esteri in persona dei Ministri pro-temporee, per l'effetto confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio NRG 37744/2018. Con vittori di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli Avv.ti Silvia Contestabile e Andrea De Marchi che si dichiarano antistatari".

Per il Pubblico Ministero: "... chiede che codesta Corte voglia confermare l'ordinanza emessa il 28/2/2020 dal Tribunale di Roma, che appare sostanzialmente conforme ai principi che informano la legislatura in vigore, sia pure nel permanere dei rilevanti dubbi che caratterizzano la materia in trattazione considerata anche e soprattutto l'epoca in cui le situazioni in esame traggono origine".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dinanzi a questa Corte, notificato il 2 aprile 2020, il Ministero dell'Interno ha interposto appello avverso l'ordinanza con cui, il 28 febbraio di quello stesso anno e all'esito di un giudizio sommario, il Tribunale Ordinario di Roma aveva riconosciuto lo status di cittadino



italiano in capo a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Giova emettere che il Tribunale, a fondamento della propria pronuncia, aveva ritenuto gli istanti discendenti diretti di tale [REDACTED], emigrato in Brasile alla fine del secolo XIX e che non avrebbe mai rinunciato alla cittadinanza italiana, altresì affermando che all'accoglimento della pretesa non fosse d'ostacolo il disposto del cd. Decreto di Grande Naturalizzazione, emanato il 15 dicembre 1889 dal Governo brasiliano e che aveva attribuito la cittadinanza di quel Paese a tutti gli stranieri allora residenti sul proprio territorio, salvo che costoro non avessero manifestato, presso i rispettivi consolati di provenienza, la volontà di conservare la cittadinanza originaria. A quest'ultimo proposito, infatti, il Giudice di prime cure aveva escluso che le testé dette disposizioni rientrassero in quanto previsto dall'art. 11 del Codice del 1865, laddove invece sarebbe stata prevista, ai fini della perdita della cittadinanza italiana, una rinuncia volontaria ed esplicita in tal senso.

Ebbene, il gravame è stato invece motivato con riferimento al contenuto della sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 5 ottobre 1907, citato dal Tribunale a conforto della propria tesi e laddove, invece, sarebbe stato affermato che fosse consentito manifestare in forma tacita la rinuncia alla cittadinanza italiana.

Nel costituirsi in giudizio, a loro volta, gli appellati hanno contestato il fondamento delle deduzioni avversarie, delle quali è stato così chiesto il rigetto.

Sulla scorta delle rispettive conclusioni delle parti, precisate tramite note depositate in via telematica, la Corte ha infine trattenuto la causa in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova premettere che il Decreto n. 58 A del 15 dicembre 1889 (cd. Grande Naturalizzazione), in effetti, prevedesse che agli stranieri dimoranti, alla data del 15 novembre di quello stesso anno, nel territorio brasiliano fosse attribuita d'imperio la cittadinanza brasiliana, a condizione che, nei sei mesi successivi, costoro non avessero manifestato presso le rispettive sedi consolari la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. A parere della Corte, quindi, si è trattato di un provvedimento di naturalizzazione forzata, i cui effetti erano stati però subordinati alla contraria volontà dell'interessato, da manifestare nella forma e nel termine previsti. Come già posto in risalto nella sentenza appellata, poi, è lecito escludere che tali disposizioni avessero comportato, per l'avo degli istanti, la perdita della cittadinanza italiana, una volta richiamato l'art. 11 del Codice civile del 1865, operante *ratione temporis* e che per quanto interessa, circoscriveva tale effetto oltretutto alle ipotesi dell'espressa rinuncia con dichiarazione espressa dinanzi a un ufficiale dello stato civile, e dell'accettazione, "senza permesso del governo" di un pubblico impiego alle dipendenze di un governo straniero, ovvero ancora della prestazione del servizio militare presso una potenza estera, anche al caso in cui il cittadino avesse "... ottenuto la cittadinanza in paese estero". Ebbene, premesso anche che, già nella sua stretta accezione, il termine ottenere postula l'accoglimento di una richiesta formulata in tal senso, non pare così lecito dissentire dalla tesi recepita nella sentenza appellata, nel senso che il Legislatore del 1865, come del resto poi maggiormente esplicitato nell'art. 8 della Legge n. 555/12 (cfr. "...chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria



residenza”), richiedeva che l’acquisto dello status di cittadino straniero avvenisse dietro una richiesta in tal senso, con la necessitata conseguenza che in tale fattispecie non possa essere ricompreso il Decreto della Grande Naturalizzazione, laddove l’acquisto della cittadinanza era viceversa avvenuta ope legis, senza così il concorso di una conforme volontà del naturalizzando.

Ciò posto e con riferimento al motivo di gravame, formulato in ragione dell’assunto che la rinuncia alla cittadinanza italiana potesse esprimersi in forma tacita, questa Corte non condivide affatto una tesi siffatta, peraltro adombrata anche nella oramai lontana pronuncia della Cassazione del 1907. Già in tal senso, infatti, milita l’evidente contrasto con l’espressa previsione, contenuta nell’art. 11 del ridetto Codice del 1865, secondo cui tale rinuncia andasse invece manifestata in forma espressa, dinanzi a un ufficiale di stato civile.

Dato è anche riscontrare, poi, come il Ministero, peraltro, nemmeno abbia chiarito quali fossero stati i comportamenti da cui univocamente desumere la presunta volontà abdicativa in parola. Anche qualora, inoltre, si fosse sostenuto che la suddetta rinuncia tacita si sarebbe palesata attraverso l’omessa manifestazione, con le modalità e nel termine previsti dal decreto di naturalizzazione, della contraria volontà di serbare la cittadinanza di provenienza, sarebbe lecito replicare che, in via di principio, la forma tacita si esplica in un comportamento incompatibile con una volontà diversa da quella che si deduce dai fatti stessi e che, a parere di questa Corte, tale inequivoca volontà non può ravvisarsi nel comportamento di chi omette di rendere la prescritta dichiarazione presso l’Ufficio consolare, che bene può essere giustificato altrimenti. In proposito, sempre ad avviso di questa Corte, vale anche considerare come il Legislatore brasiliano, nel caso di specie, invero non avesse previsto



alcuna rinuncia da parte degli interessati, facendo piuttosto ricadere gli effetti della naturalizzazione direttamente da un atto d'imperio, seppure subordinato alla successiva scadenza del termine semestrale, entro cui sarebbero dovute intervenire le previste dichiarazioni contrarie. Quanto alla previsione in cui tali dichiarazioni non fossero state fornite, inoltre, il Decreto di Grande Naturalizzazione non risulta avervi attribuito alcun effetto abdicativo, già s'è detto operante ope legis, ma piuttosto quello dell'avveramento della condizione sospensiva alla quale, dopo lo scadere dei sei mesi previsti, erano stati subordinati l'efficacia del decreto.

In conclusione, la Corte condivide l'opinione del primo Giudice che il risultato del conferimento della cittadinanza straniera, nel caso di specie, sia scaturito da un atto d'imperio, seppure sottoposto a condizione e dilazionato nel tempo; anche qualora l'avo degli appellati ne fosse stato destinatario, alla luce dei rilievi che precedono tanto già esclude che, ai fini dell'ordinamento italiano, ciò avesse comportato l'effetto della perdita della cittadinanza, posto invece che la disciplina dell'art. 11 del Codice del 1865, come s'è visto applicabile *ratione temporis*, per quanto interessa faceva esclusivo riferimento all'ipotesi in cui il conseguimento della cittadinanza straniera fosse la conseguenza di una scelta volontaria e consapevole. Anziché l'effetto della dismissione dello status di suddito del Regno, in conclusione, la mancata dichiarazione di voler conservare quella italiana ha esclusivamente rilevato sul piano della successiva acquisizione della cittadinanza brasiliana.

Le suesposte considerazioni, in conclusione, importano il rigetto dell'appello.

Liquidate come da dispositivo, le spese di lite seguono la soccombenza, previi il loro incremento percentuale ex art. 4



secondo comma del Dm n. 55/14 e la distrazione in favore dei difensori antistatari degli appellati.

Liquidate come da dispositivo, le spese di lite seguono la soccombenza, previi il loro incremento percentuale ex art. 4 secondo comma del Dm n. 55/14 e la distrazione in favore dei difensori antistatari degli appellati.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'appello; condanna l'appellante Ministero dell'Interno al rimborso delle spese del presente grado, comprensive di euro 12.000 a titolo di compensi, da distrarre in favore dei difensori antistatari degli appellati, Avvocati Silvia Conestabile e Andrea De Marchi.

Roma, 23 febbraio 2022.

Il Presidente Estensore



